

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA

QUINTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MACCA BENEDETTO - Presidente

FRACASCIO FRANCESCO - Relatore

CALDARELLI LORENZO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 812/2015

depositato il 22/06/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALIQUEUTE 2006

contro:

(...)

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo

L'atto impugnato origina da una indagine di polizia tributaria e giudiziaria nei confronti di due ditte riconducibili a (...) che avrebbero emesso una fattura soggettivamente inesistente in quanto privi di personale, con una soia motrice di proprietà un semirimorchio nonostante un notevole fatturato e senza conducente in quanto il titolare possedeva unicamente la patente B.

La società emittente commerciava in rottami ferrosi e veniva dichiarata società cartiera, ma la contestazione è relativa a una fattura emessa il 10 aprile 2006 e annotata dalla odierna ricorrente per un imponibile di Euro 20.790,00 per un recupero di IVA ritenuta indebitamente detratta per Euro 4.158,00 e a seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione la ricorrente si costituiva in giudizio.

La parte sollevava le seguenti eccezioni

1. Illegittimità dell'atto in quanto l'agenzia sarebbe decaduta da ogni potere impositivo;
2. Illegittimità dell'AA perché carente di prova in quanto fondato su presunzioni prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

L'ufficio contestava punto per punto le eccezioni di parte e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio e contestava anche l'eccezione sollevata in prima udienza in data 11/11/2015 circa la illegittimità del funzionario abilitato alla firma dell'atto poi impugnato in quanto era da dichiararsi inammissibile la richiesta di un motivo nuovo.

Motivi della decisione

l'emissione di un avviso di accertamento oltre i termini ordinari deve essere subordinato alla verifica della legittimità dell'utilizzo del maggior termine

Deve infatti essere accertata l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Ai fini della certezza del diritto e della effettività della tutela del contribuente, il legislatore per notificare degli accertamenti tributari ha imposto alla amministrazione finanziaria, precisi termini decadenziali entro cui deve, obbligatoriamente, compiersi l'attività degli enti accertatori.

La disciplina, contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, dispone, infatti, che la notifica degli atti tributari relativa ad un determinato periodo di imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro, e non oltre il 31 dicembre del quarto ovvero del quinto anno successivo - a seconda della tipologia di violazione contestata - al periodo di imposta accertato.

Va però osservato che il terzo comma dello stesso art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una specifica deroga alla disciplina generale, infatti, "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione".

Con la conseguenza la violazione contestata deve costituire o può configurare un fatto di reato penalmente rilevante e per il quale il legislatore ha previsto l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.

Nel caso vadano a configurarsi le fattispecie su citate i termini per la notifica dell'accertamento raddoppiano e diventano di otto o di dieci anni a seconda del tipo di violazione commessa.

Deve però esser precisato che i termini lunghi di cui al terzo comma dell'art 43 non hanno carattere discrezionale in quanto l'amministrazione pubblica non può, una volta spirato il termine ordinario, usare a proprio vantaggio il raddoppio di detti termini per notificare accertamenti per i quali è incorsa la decadenza.

Di conseguenza deve essere dichiarato illegittimo l'accertamento notificato oltre i termini quando non è chiaramente ipotizzabile la sussistenza dell'obbligo di denuncia, costituendo la denuncia stessa il presupposto del raddoppio di detti termini.

Nei caso di specie, al contribuente veniva notificato un accertamento relativo ad un presunto ricevimento di una fattura IVA relativa all'esercizio 2006.

Il contribuente, eccepisce l'uso pretestuoso e strumentale dell'istituto del raddoppio dei termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che la contestazione dell'Ufficio consisteva unicamente nel disconoscimento di un credito di IVA per una operazione relativa a una fattura ricevuta e ritenta soggettivamente inesistente.

L'ufficio, con riferimento alla decadenza da parte dell'agenzia da ogni potere impositivo, ritiene legittimo il proprio operato basando le proprie affermazioni sul fatto che ritiene dovere del giudice tributario di vagliare autonomamente la presenza dell'obbligo di denuncia, ma nonostante il tempo trascorso non ha neppure mai provveduto a denunciare i fatti ritenuti penalmente rilevanti alla autorità giudiziaria.

La presunta evasione, riguarda una IVA indebitamente detratta per Euro 4.158,00 Euro al di sotto dei limiti posti dalla legge per consentire all'ufficio finanziario il raddoppio dei termini per l'accertamento e la indicazione nell'atto di accertamento "di dichiarazione infedele in violazione dell'art 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 non è sufficiente per contestare alla parte un accertamento illegittimo In quanto l'articolo citato al comma 6 prevede nella fattispecie qui oggetto di decisione una sanzione amministrativa e null'altro.

Con riferimento poi al D.Lgs. n. 74 del 2000 alla presunta violazione contestata dall'ufficio questa non può e non deve avere rilevanza penale e non può essere assolutamente oggetto di raddoppio dei termini come ritenuto impropriamente dall'ufficio finanziario in quanto non è contemplata tra quelle soggette a denuncia penale.

il reato tributario, deve essere ipotizzabile sia nei suoi elementi oggettivi che soggettivi, essendo di tutta evidenza che la mancanza di uno di tali elementi comporterebbe l'illegittimità del raddoppio dei termini accertativi e l'utilizzo improprio della norma da parte dell'ufficio" e non basta che il fatto contestato al contribuente afferisca astrattamente ad una ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, ma è necessario che l'amministrazione si attivi mediante denuncia della specifica violazione.

Tutto questo ha lo scopo di evitare un uso pretestuoso e strumentale dei termini raddoppiati, così che il giudice tributario successivamente adito possa congruamente valutare la sussistenza delle condizioni legali previste per l'azione.

Nella fattispecie, come detto l'amministrazione ha utilizzato in maniera impropria il raddoppio dei termini per l'emissione dell'accertamento e per i motivi sopra evidenziati devono essere accolte le eccezioni di parte.

Tutte le altre questioni possono ritenersi assorbite dalla presente.

Per tutti questi motivi questa Commissione ritiene legittimo accogliere il ricorso di parte con condanna dell'ufficio alle spese di lite per complessivi Euro 3.305,00; di cui Euro 473,00 per la fase di studio della controversia; Euro 500,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 1832,00 per la fase decisionale oltre IVA se dovuta, c.p.a. ed altri accessori di legge

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.305,00 oltre IVA se dovuta, c.p.a. ed altri accessori di legge

Brescia il 23 dicembre 2015.

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.